



Comune di Pastrengo

Provincia di Verona

N. **46** Reg. Delib.

ORIGINALE

del 13-12-2006

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

L'anno **duemilasei** addì **tredecim** del mese di **dicembre** alle ore **21,00** nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione;

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

BENAMATI GIORGIO	Presente
TOSONI ANDREA	Presente
PAIAROLLI NADIA	Presente
PERANTONI GIANCARLO	Presente
FACCINCANI GIUSEPPE	Assente
CONTI GIANNINA	Presente
SALVETTI LUIGI	Presente
CASTELLANI MARIO	Presente
FIORIO ANDREA	Presente
RIZZI MARIO	Presente
BATTISTONI GIOVANNI	Presente
PIETROPOLI LUIGI	Presente
GOTTARDI ROBERTO	Assente

Ne risultano quindi presenti n° **11** e assenti n° **2**.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dr. **MAGGIO CALOGERO**

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. **BENAMATI GIORGIO** nella qualità di **SINDACO**, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

corredata dei pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. ;

Udita la relazione introduttiva del Sindaco e quanto emerso dalla discussione in aula a cui hanno partecipato i Consiglieri Rizzi e Battistoni (Pastrengo Futuro); il Sindaco (Pastrengo 2000); nonché la Dott.ssa Costanzi, Responsabile dell'Ufficio Tributi, appositamente invitata a presenziare, i cui interventi sono tutti riportati, in forma sommaria, nel relativo verbale di adunanza, a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo.

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate che si recepiscono nel presente provvedimento anche per i fini di cui all'art. 3 della Legge 241/1990;

Effettuata la votazione per alzata di mano ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 11
Consiglieri astenuti	nessuno
Consiglieri votanti	n. 11
Maggioranza	n. 6
Favorevoli	n. 11 (Pastrengo 2000 = 8; Pastrengo Futuro = 3)

Il Consiglio comunale approva.

CONSIGLIO COMUNALE

La proposta di deliberazione è stata approvata.

APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA

Il Consiglio Comunale ha approvato il presente progetto.

Il presente progetto è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 15/05/2010. Il progetto è stato approvato in data 15/05/2010. Il progetto è stato approvato in data 15/05/2010.

Il presente progetto è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 15/05/2010. Il progetto è stato approvato in data 15/05/2010. Il progetto è stato approvato in data 15/05/2010.

Il presente progetto è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 15/05/2010. Il progetto è stato approvato in data 15/05/2010. Il progetto è stato approvato in data 15/05/2010.

Consiglio Comunale	15/05/2010

Il Consiglio Comunale ha approvato.



Comune di Pastrengo
Provincia di Verona

Allegato "1" al verbale di deliberazione
di Consiglio Comunale del 13 DIC. 2006
n. 46

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ufficio:TECNICO

PROPOSTA N. 48 DEL 05-12-2006

DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Il sottoscritto BENAMATI GIORGIO, quale Sindaco pro tempore, avanza al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMU=
NALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)



Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI (I.C.I.).**

IL SINDACO

PREMESSO che con D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i. con il quale è attribuita ai Comuni e alle Province una potestà regolamentare generale per le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i. che concede ai comuni la potestà regolamentare in materia d'imposta comunale sugli immobili;

PRESO ATTO altresì, che successivamente all'adozione del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 31.03.2000 e successive modifiche ed integrazioni, sono state emanate numerose disposizioni di legge che ne hanno reso necessario l'adeguamento;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione di un nuovo regolamento dell'imposta comunale sugli immobili;

VISTO il D.L. 4/7/2006 n. 223;

VISTI i pareri di cui al 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

PROPONE

- 1) di approvare la parte narrativa del presente provvedimento;
- 2) di approvare il nuovo Regolamento Comunale dell' Imposta Comunale sugli Immobili nel testo composto da n. 25 articoli, allegato n. 1, parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che, di conseguenza, il Regolamento dell'imposta Comunale sugli Immobili attualmente vigente, come approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 31.03.2000 e successive modifiche ed integrazioni, deve considerarsi abrogato e privo di effetti giuridici, a far data dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento di cui al presente provvedimento.



Il Proponente
Il Sindaco
(Benamati Giorgio)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Benamati Giorgio", written over the printed name of the Mayor.

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 49, 1 comma, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto *MARCONI GIOVANNI*, quale responsabile del servizio interessato, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1 comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere Favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa e suoi allegati

Pastrengo 07-12-2006



Il Responsabile del Servizio
MARCONI GIOVANNI

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "Giovanni Marconi". The signature is written over the printed name and extends upwards and to the right.

Patent & Trademark Office of the United States Department of Commerce
Washington, D.C. 20530

EXAMINATION REPORT
DATE SUBMITTED: 10/15/00
DATE OF THIS REPORT: 10/15/00

EXAMINATION REPORT

The examiner has examined the application and the prior art. The examiner has determined that the invention is novel and non-obvious. The examiner has also determined that the invention is directed to a process, machine, and article of manufacture. The examiner has also determined that the invention is directed to a process, machine, and article of manufacture. The examiner has also determined that the invention is directed to a process, machine, and article of manufacture.

Patent Examiner

In witness whereof, the examiner has hereunto set his hand and seal at Washington, D.C., this 15th day of October, 2000.

10/15/00

Patent Examiner
M. C. ROYAL





COMUNE DI PASTRENGO

Provincia di Verona

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

(approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ in data _____ 2006)

- Art. 1 *Fine del Regolamento*
- Art. 2 *Presupposto dell'imposta*
- Art. 3 *Definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni*
- Art. 4 *Terreni considerati aree non fabbricabili*
- Art. 5 *Soggetti passivi*
- Art. 6 *Soggetto attivo*
- Art. 7 *Base imponibile*
- Art. 8 *Determinazione delle aliquote e dell'imposta*
- Art. 9 *Esenzioni*
- Art. 10 *Riduzioni e detrazioni dall'imposta*
- Art. 11 *Abitazione principale*
- Art. 12 *Terreni condotti direttamente*
- Art. 13 *Versamenti*
- Art. 14 *Comunicazione delle variazioni concernenti la soggettività passiva*
- Art. 15 *Comunicazione per l'applicazione delle aliquote ridotte e delle ulteriori detrazioni*
- Art. 16 *Indennità di espropriazione*
- Art. 17 *Liquidazione e accertamento*
- Art. 18 *Termini per la notificazione degli atti d'imposizione*
- Art. 19 *Rateizzazione del pagamento dell'imposta accertata*
- Art. 20 *Riscossione*
- Art. 21 *Riscossione coattiva*
- Art. 22 *Rimborsi*
- Art. 23 *Sanzioni e interessi*
- Art. 24 *Contenzioso*
- Art. 25 *Disposizioni transitorie*

Art. 1

Fine del Regolamento

- 1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Pastrengo a norma degli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2 La determinazione delle aliquote, ai sensi del successivo articolo 8, nonché della detrazione o della riduzione dell'imposta relativa ai fabbricati adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 10, è disposta dal Comune con apposita deliberazione, da adottarsi annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio.
- 3 Se la deliberazione di cui al comma precedente non è adottata, s'intende confermata quella adottata per l'anno precedente.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

- 1 Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 3

Definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni

- 1 Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
- 2 Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere dall'approvazione della Regione o dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (art. 36 c. 2 del D.L. n. 223/2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 4 agosto 2006).

- 3 Il comune attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile ai fini dell'applicazione dell'imposta, in base ai criteri stabiliti dai precedenti commi e dal successivo articolo 4.
- 4 Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile e precisamente:
- le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura;
 - l'allevamento degli animali;
 - le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Art. 4

Terreni considerati aree non fabbricabili

- 1 Sono considerati aree non fabbricabili, pur in presenza dei requisiti indicati nel precedente articolo, i terreni posseduti e condotti dal coltivatore diretto o dall'imprenditore agricolo a titolo principale, ossia da quei soggetti iscritti negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge n. 9 del 09/01/1963, e soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 2 La tassazione dell'area edificabile quale terreno agricolo, si può ottenere su richiesta dell'imprenditore agricolo o coltivatore diretto e alle seguenti condizioni:
- che il coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale tragga dalla conduzione del fondo più del 50% del proprio reddito e dedichi all'attività agricola la maggior parte della propria attività lavorativa;
 - che il contribuente non abbia eseguito opere d'urbanizzazione o comunque, lavori d'adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - che il contribuente non abbia ottenuto il rilascio del permesso di costruire.

La domanda deve essere presentata, entro il termine di 60 giorni dal momento in cui si è verificata la fattispecie impositiva, al funzionario responsabile del tributo.

La domanda, redatta in carta semplice, ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrano le condizioni e deve contenere, a pena di nullità, i seguenti elementi:

- l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale, del codice fiscale o della partita IVA del richiedente;
- l'ubicazione catastale del terreno e l'indicazione della partita catastale, del foglio della particella e del subalterno;

- la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'art. 2, 1° comma lett. b), 2° periodo del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992;
- la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti e i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
- l'autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni elencate al punto 2. del presente articolo.

Art. 5

Soggetti passivi

- 1 Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2, ovvero il titolare sugli stessi di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
- 2 Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 7, comma 4, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
- 3 Nel caso di concessioni su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Art. 6

Soggetto attivo

- 1 L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di Pastrengo per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
- L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune stesso è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 7

Base imponibile

- 1 Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 2.
- 2 Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, come modificate agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:
- 100: per gli immobili appartenenti al gruppo A, B e C con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
 - 50: per gli immobili appartenenti alla categoria A/10 ed al gruppo D, se dotati di rendita catastale;
 - 34: per gli immobili appartenenti alla categoria C/1;
- 3 Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, introdotte dal

Testo Unico in materia di Beni Culturali e Ambientali, approvato con D.Lgs. n. 490 del 29 Ottobre 1999, il valore è quello che risulta applicando i suddetti moltiplicatori alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

- 4 Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del D.L. n. 333 del 11 luglio 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti stabiliti dall'articolo 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come aggiornati con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali. In mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
- 5 Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel precedente comma, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
- 6 Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Ai fini della limitazione del contenzioso il Consiglio Comunale stabilisce dei criteri di valutazione informati al principio più favorevole al contribuente avendo riguardo al valore di base, parametrato alle caratteristiche dell'area.

Il valore calcolato sulla base di detti criteri, rappresenta un valore di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità:

- nel caso di omessa dichiarazione e/o comunicazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore a quello dichiarato, viene inviato al proprietario un questionario chiedendogli di indicare quali siano state le ragioni e i fattori decrementativi del valore di stima;

- sulle risposte pervenute entro 30 giorni, il Comune si pronunzierà notificando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta;

nel caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il valore di stima s'intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base.

- 7 In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- 8 Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, come modificato agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

Art. 8

Determinazione delle aliquote e dell'imposta

- 1 Le aliquote sono stabilite dal Comune, a norma dell'art. 1.
- 2 Le aliquote sono deliberate in misura non superiore a quella massima prevista per legge, con le eccezioni e deroghe previste da leggi speciali.

Le aliquote sono differenziate con riferimento alle tipologie degli immobili e al loro uso, nonché a requisiti soggettivi dei soggetti passivi e/o del loro nucleo familiare.

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente per l'anno cui l'imposta stessa si riferisce.

Art. 9

Esenzioni

- 1 Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti e dai Consorzi tra gli Enti Territoriali e gli altri Enti individualmente esenti ai sensi della presente disposizione, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, 601, e successive modificazioni;

- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984;
 - i) gli immobili utilizzati dai soggetti (enti pubblici e privati diversi dalle società) di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86, che a seguito di rinumerazione di alcuni articoli da parte del D.Lgs. n. 334 del 12 dicembre 2003 è rimasto invariato nel testo ma è divenuto l'art. 73, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, che non abbiamo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale (art. 39 del D. L. 223/2006, convertito in legge con modifiche dalla legge n. 248/2006).
 - l) i fabbricati, locati ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 431/1998, che consente ai Comuni di stipulare, in qualità di conduttori, contratti di locazione per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, senza i vincoli di cui agli artt. 2,3,4,5 e 13 della legge medesima, né le limitazioni previste dall'art. 56 della legge n. 392/1978 in sede di esecuzione del provvedimento di rilascio.
- 2 L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 10

Riduzioni e detrazioni dall'imposta

- 1 Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l'art. 8 del D. Lgs. n. 504/92, come modificato dalla L. n. 662/96, prevede una riduzione dell'imposta del 50%, limitatamente al

periodo durante il quale sussistono le suddette condizioni.

Per poter usufruire della riduzione, occorre l'accertamento della situazione di inagibilità o di inabitabilità da parte dell'ufficio tecnico comunale, restando a carico del proprietario il costo della perizia e l'obbligo di allegare i documenti comprovanti la situazione medesima. In alternativa, il proprietario dell'immobile può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 artt. 46 e 47 e s.m. introdotte dal D.P.R. n. 313/2002, in cui attesta, sotto la propria responsabilità anche penale, la sussistenza delle condizioni per poter usufruire dei benefici della legge.

- 2 Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come definita dal successivo articolo 11, si detrae fino a concorrenza del suo ammontare, la riduzione prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 8 del D. Lgs. n. 504/92, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 3 La facoltà prevista dal precedente comma può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate dal Comune con apposita deliberazione adottata a norma dell'articolo 1.

Art. 11

Abitazione principale

- 1 Ai fini dell'applicazione degli articoli 8 e 10, s'intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, o la detiene a titolo di locazione finanziaria, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Per dimora abituale, ai sensi dell'art. 43 del codice civile, si intende la residenza anagrafica. Rientrano inoltre in tale ipotesi quelle eccezionali particolari situazioni, debitamente documentate, per le quali un soggetto dimora abitualmente in un luogo diverso dalla residenza anagrafica.
- 2 Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato, nonché quella, non locata, posseduta allo stesso titolo da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
- 3 Si considerano abitazioni principali le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché, ai soli effetti delle detrazioni e riduzioni di cui al precedente articolo, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

- 4 Si considerano inoltre abitazioni principali, ai soli fini dell'applicazione della relativa aliquota, i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado che li utilizzino come abitazione principale.
- 5 Alle pertinenze dell'abitazione principale, anche se costituite da distinte unità immobiliari, si applica la stessa aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale.

Art. 12

Terreni condotti direttamente

- 1 I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi direttamente condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 25.822,84 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti Euro 25.822,84 fino a Euro 61.974,83.
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 61.974,83 fino a Euro 103.291,38;
 - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 103.291,38 fino a Euro 129.114,22.
- 2 Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo

Art. 13

Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 5 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 5 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, da versare entro il giorno 16 del mese di giugno e la seconda dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.

L'importo della prima rata dovrà essere pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente,

mentre l'importo della seconda rata sarà pari al saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del tre per cento.

- 3 Le somme versate sono arrotondate alla seconda cifra decimale come previsto dai criteri di conversione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 pertanto, se la terza cifra decimale è superiore a 5, la seconda cifra decimale viene arrotondata per eccesso; se la terza cifra decimale è inferiore o uguale a 5, la seconda cifra decimale viene arrotondata per difetto.
- 4 Il versamento dell'imposta relativa agli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2, del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o è attribuibile un'autonoma rendita catastale, può essere effettuato dall'amministratore per conto dei condomini.
- 5 In caso di contitolarità sul medesimo immobile, il versamento d'imposta può essere regolarmente effettuato, oltre che da ciascun contitolare limitatamente alla propria quota di titolarità, anche da un solo contitolare per conto degli altri, purché il versamento rispecchi la totalità dell'imposta dovuta.
- 6 Per gli immobili compresi nelle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita.
Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.
- 7 Non si fa luogo al versamento se l'imposta annua da corrispondere è inferiore a Euro 5,16; se l'imposta è pari o superiore a Euro 5,16, la stessa è dovuta per l'intero ammontare.

Art. 14

Comunicazione delle variazioni concernenti la soggettività passiva

- 1 Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale, l'obbligo di presentazione della dichiarazione e delle denunce di variazione di cui all'art. 10, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è soppresso.
- 2 I soggetti passivi individuati dall'art. 5 comunicano al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva con l'indicazione delle unità immobiliari interessate alla variazione, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'intervenuta variazione. Entro il medesimo termine, i soggetti passivi comunicano le variazioni delle esenzioni con l'indicazione delle cause relative.

- 3 La comunicazione è effettuata sulla base degli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione dei contribuenti. Si considera comunque a tutti gli effetti come comunicazione la dichiarazione di variazione I.C.I. presentata in base al modello ministeriale di cui all'articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Tale dichiarazione va presentata entro il termine previsto per legge.

La comunicazione è sottoscritta dal soggetto passivo. In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione il Comune invita l'interessato a regolarizzarla, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni; se l'interessato non regolarizza nel termine assegnatogli, la comunicazione è considerata nulla. La stessa sottoscritta da tutte le parti del rapporto è considerata quale comunicazione sia di acquisizione sia di cessazione della soggettività passiva.

- 5 Nel caso di contitolari su medesimo immobile, la comunicazione può essere presentata da uno dei contitolari per conto degli altri a condizione che siano riportate le percentuali di possesso di ognuno.
- 6 In ipotesi di successione ereditaria trova applicazione l'articolo 15 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. In tal caso gli eredi o i legatari non sono tenuti a presentare la comunicazione per le variazioni della soggettività passiva avvenute a seguito della successione. Gli stessi possono, tuttavia, presentare distintamente e autonomamente la comunicazione qualora tale adempimento risulti più agevole.
- 7 Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la comunicazione è presentata dall'amministratore del condominio.
- 8 La comunicazione può essere inviata al Comune:
- a) in busta chiusa, tramite il servizio postale, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in tal caso farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante;
 - b) a mezzo fax;
 - c) consegnata direttamente presso il Comune, alla parte sarà rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione.

Art. 15

Comunicazione per l'applicazione delle aliquote ridotte e delle ulteriori detrazioni

- 1 I contribuenti in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per poter beneficiare delle aliquote ridotte e delle ulteriori detrazioni, presentano al Comune, un'apposita comunicazione su modello predisposto dal Comune e dallo stesso messo a disposizione dei contribuenti.
- 2 Il Comune esercita i controlli sostanziali per accertare la veridicità di tali comunicazioni.

- 3 L'omessa presentazione della comunicazione comporta la non applicazione dei benefici.
- 4 La presentazione di comunicazioni contenenti informazioni infedeli che incidono sulla determinazione del tributo, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per legge.

Art. 16

Indennità di espropriazione

- 1 In caso d'espropriazione per pubblica utilità, se il valore indicato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'area fabbricabile risulta inferiore all'indennità d'espropriazione, l'indennità corrisposta all'espropriato sarà pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione presentata.
- 2 Qualora l'imposta pagata dall'espropriato negli ultimi cinque anni sia superiore a quella determinata dall'indennità di espropriazione, oltre all'indennità è dovuta dall'espropriante una maggiorazione, pari alla maggior somma corrisposta.

Art. 17

Liquidazione e accertamento

- 1 Il Comune controlla le dichiarazioni e le comunicazioni presentate dai soggetti passivi, verifica i versamenti eseguiti ai sensi dell'articolo 13 ed accerta l'eventuale maggiore imposta dovuta sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, delle informazioni acquisite in base agli atti e documenti esibiti dal contribuente o da altre fonti informative, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta.
- 2 A far data dal 01/01/2007 (entrata in vigore del presente Regolamento) non sono più irrogabili le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione, ma bensì quella prevista dall'articolo 13 del D. Lgs n. 471/1997, pari al 30 per cento dell'imposta che risulta non versata in autotassazione in modo tempestivo, o reso tempestivo mediante ricorso al ravvedimento operoso.

In considerazione del rilievo formale che la comunicazione viene ad assumere (a differenza del valore sostanziale della preesistente dichiarazione), l'eventuale sua omissione determina esclusivamente l'applicazione di una sanzione che l'articolo 59 del D. Lgs n. 446/1997 fissa in misura non inferiore a 103 euro, né superiore a 516 euro per ciascuna unità immobiliare non comunicata.

Inoltre gli atti amministrativi dell'avviso di liquidazione e di accertamento (in rettifica e d'ufficio) saranno sostituiti da un "avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento", da emettere a pena di decadenza entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

- 3 Per gli anni d'imposta antecedenti a quello a decorrere dal quale opera il regolamento, continua ad applicarsi

il procedimento di accertamento previsto nel D. Lgs n. 504/1992, con conseguente irrogabilità delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione.

Art. 18

Termini per la notificazione degli atti d'imposizione

- 1 Le attività di liquidazione del tributo, come pure quelle di accertamento in rettifica o d'ufficio, devono avvenire nel rispetto di termini perentori, fissati a pena di decadenza dall'articolo 11 del D. Lgs n. 504/1992 e precisamente:
 - *liquidazione dell'imposta*: i termini previsti dal primo comma dell'articolo 11 sono diversi, a seconda che sussista o meno l'obbligo di dichiarazione. Nel primo caso, sono fissati al 31 dicembre del secondo anno successivo decorrente da quando è stata prodotta (o avrebbe dovuto essere prodotta) la denuncia. Nel secondo (dal 01/01/2007) gli esiti delle attività di liquidazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello nel corso del quale è stato o avrebbe dovuto essere eseguito il versamento.
 - *accertamento in rettifica*: anche in questo caso, il legislatore distingue le fattispecie per le quali sussiste l'obbligo della denuncia da quelle non soggette a tale adempimento. I termini decadenziali, fissati dal secondo comma del citato articolo 11 obbligano alla notifica dell'atto entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia ovvero, se non sussisteva tale obbligo, da quando è stato effettuato il versamento.
 - *accertamento d'ufficio*: la norma dispone la notifica dell'accertamento d'ufficio entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, ovvero avrebbe dovuto essere effettuato il versamento nel caso in cui non sussista più l'obbligo della denuncia.
- 2 L'avviso di liquidazione deve essere motivato, indicare i criteri adottati, l'imposta o la maggior imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi.
L'avviso può essere notificato, anche a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
- 3 Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Art. 19

Rateizzazione del pagamento dell'imposta accertata

- 1 Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o), del D. Lgs. 446/97, il Funzionario Responsabile, per motivi autocertificati dal contribuente, di difficoltà

economica a versare nei termini prescritti le somme dovute, sulla base di avvisi di liquidazione e/o di accertamento, può concedere una rateizzazione fino ad un massimo di 8 rate bimestrali, con l'applicazione degli interessi nella misura del tasso legale annuo, decorrenti dalla scadenza del termine ordinario per il regolare adempimento.

- 2 Le rate scadono l'ultimo giorno del mese. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione.

Non si dà luogo né a differimenti né a rateizzazioni nei casi di versamenti ordinari dell'imposta.

Art. 20

Riscossione

- 1 I versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, potranno essere effettuati mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o direttamente presso la Tesoreria predetta, nonché tramite servizio POS attivo presso l'ufficio tributi del Comune.
- 2 L'imposta, di norma, deve essere versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro (anche qualora la dichiarazione o la comunicazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta, relativa all'immobile condiviso.

Art. 21

Riscossione coattiva

- 1 Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione. La procedura di riscossione coattiva dovrà iniziare entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 22

Rimborsi

- 1 Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2 Le somme da rimborsare ai sensi del presente articolo sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dalle leggi vigenti.

- 3 Le somme liquidate dal Comune ai sensi del presente articolo sono comunicate al beneficiario che può richiedere, entro 60 giorni, la compensazione con gli importi dovuti a titolo di I.C.I.

Art. 23

Sanzioni e interessi

- 1 Chi non esegue in tutto o in parte, alle scadenze prescritte dall'articolo 13, i versamenti dell'imposta è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato.
- 2 Per l'omessa presentazione della comunicazione secondo le modalità previste ai commi 1 e 3 dell'art. 14, incidente sulla determinazione del tributo, si applica, oltre alla sanzione di cui al comma 1, una sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 516,00 per ciascuna unità immobiliare non comunicata; se l'omessa presentazione della comunicazione non incide sulla determinazione del tributo si applica una sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 516,00 per ciascuna unità immobiliare non comunicata.
- 3 Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,00 a Euro 258,00.
- 4 Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura fissata dalle norme vigenti.
- 5 Nell'applicazione, graduazione ed irrogazione delle sanzioni si applicano i principi e le norme di cui ai Decreti legislativi numeri 471, 472 e 473 del 1997 e successive modificazioni.

Art. 24

Contenzioso

- 1 Le controversie concernenti l'imposta sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 25

Disposizioni transitorie

- 1 Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.
- 2 Per gli anni d'imposta antecedenti a quello a decorrere dal quale opera il regolamento, continua ad applicarsi il procedimento di accertamento previsto nel D. Lgs n. 504/1992, con conseguente irrogabilità delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE E' COPIA
CONFORME ALL'ORIGINALE
Pastrengo, li 2 FEB. 2007
IL SEGRETARIO COMUNALE



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE

28 DIC 2006

Copia della presente è stata affissa all'albo pretorio il _____ e vi
rimarrà per la durata di 15 gg. consecutivi.

Pastrengo, li 28 DIC 2006



IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08 GEN 2007
per decorrenza termini ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Pastrengo, li 19 FEB. 2007



IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE E' COPIA
CONFORME ALL'ORIGINALE
Pastrengo, li 27 FEB. 2007



IL SEGRETARIO COMUNALE